

Pubblicato il 24/02/2025

N. 00374/2025 REG.PROV.COLL.  
N. 00046/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 46 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da

(Omissis), rappresentato e difeso dall'avvocato Natalina Raffaelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Azienda Sanitaria Provinciale Cosenza, rappresentata e difesa dagli avvocati Silvia Cumino e Michela Grandinetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*nei confronti*

(Omissis) e (Omissis), non costituiti in giudizio;

*per l'annullamento*

1) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- dell'elenco nominativo dei primi 450 candidati che hanno riportato il maggior punteggio nella prova preselettiva del **concorso** per la copertura a tempo indeterminato di n. 115 posti di Operatore Tecnico Specializzato

Autista di Ambulanza indetto con Bando di **concorso** del 01.09.2023 (G.U. n.66 del 01.09.2023), pubblicato in data 09.11.2023;

- della graduatoria relativa alla prova preselettiva pubblicata in data 10.11.2023;
- della convocazione dei candidati per la prova preselettiva di cui all'avviso prot. n. 110578 del 06.10.2023;
- della convocazione degli ammessi alla prova pratica di cui all'avviso del 09.11.2023;
- dell'avviso di chiarimenti del 14.11.2023;
- della graduatoria relativa alla prova pratica espletata, pubblicata il 15.12.2023, in sostituzione della graduatoria pubblicata il 07.12.2023 e quest'ultima per quanto di rilevanza;
- della nota dell'ASP di Cosenza del 28.11.2023;
- di tutti i verbali della Commissione esaminatrice e dei criteri di valutazione adottati, sconosciuti al ricorrente, che si riserva di proporre motivi aggiunti di ricorso;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente;

2) per quanto riguarda i motivi aggiunti:

- della graduatoria finale, approvata con delibera della Direzione Generale dell'ASP di Cosenza n. 142/2024 pubblicata il 23.01.2024, successivamente, rettificata con delibera della stessa Direzione Generale n. 300/2024 del 07.02.2024;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Azienda Sanitaria Provinciale Cosenza, con la relativa documentazione;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2025 il dott. Vittorio Carchedi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato in data 8 gennaio 2024, il sig. (Omissis) ha impugnato l'elenco nominativo dei primi 450 candidati che hanno riportato il maggior punteggio nella prova preselettiva del **concorso** per la copertura a tempo indeterminato di n. 115 posti di “Operatore Tecnico Specializzato Autista di Ambulanza”, indetto con Bando di **concorso** dell'1 settembre 2023, nonché i successivi atti della procedura concorsuale, meglio specificati in epigrafe;
2. Con il primo motivo di ricorso, il sig. (Omissis) lamenta che l'amministrazione non avrebbe pubblicato i criteri stabiliti dalla Commissione per la valutazione delle prove previste dal Bando.
3. Con il secondo motivo, parte ricorrente deduce che la mancata verifica dei requisiti di partecipazione al **concorso**, prima della formazione dell'elenco dei candidati che hanno superato la prova preselettiva, avrebbe comportato che soggetti privi di requisiti siano stati ammessi alla prova scritta, occupando così indebitamente i posti disponibili e sottraendoli ai candidati in regola che non hanno superato la prova preselettiva.
4. Si è costituita l'ASP di Cosenza, resistendo al ricorso.
5. Con motivi aggiunti depositati in data 12 aprile 2024, il ricorrente ha impugnato la delibera n. 142 del 23 gennaio 2024, con la quale è stata approvata la graduatoria finale di merito, e la successiva delibera n. 300 del 5 febbraio 2024, che ne ha disposto la rettifica, riproponendo le medesime censure contenute nell'atto introduttivo.
6. Con ordinanza n. 287 del 17 maggio 2024, il Collegio, da un lato, ha fissato la trattazione nel merito del ricorso, ai sensi dell'art. 55, comma 10, del c.p.a., alla prima udienza pubblica del mese di gennaio 2025, dall'altro; ha accolto l'istanza del ricorrente di notifica per pubblici proclami in modalità telematica.

7. All'udienza pubblica del 15 gennaio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.

8. È infondato il primo motivo del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, con il quale parte ricorrente lamenta l'omessa pubblicazione dei criteri di valutazione delle prove di **concorso**, facendone derivare l'invalidità dell'intera procedura concorsuale.

Al riguardo, è sufficiente richiamare quella consolidata giurisprudenza amministrativa (che la Sezione condivide), secondo la quale la mancata pubblicazione antecedente allo svolgimento dei criteri di valutazione delle prove scritte non è causa di illegittimità della procedura concorsuale, avendo un simile adempimento il solo scopo di scongiurare il sospetto di favoritismi verso singoli candidati (cfr., *inter alia*, TAR Lazio, Roma, sez. IV, 24 luglio 2024 n. 15142).

Ciò che conta è, infatti, che venga garantita la trasparenza nell'espletamento delle prove concorsuali, sicché sarà (soltanto) necessario che la determinazione e la verbalizzazione di tali criteri avvenga (al più tardi) prima che si proceda alla correzione delle prove scritte, vale dire in un momento nel quale non possa sorgere il sospetto che essi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti

La fissazione dei criteri anteriormente alle prove scritte appare, dunque, finalizzata a garantire la sola trasparenza e l'imparzialità della Commissione nella fase di correzione, anche ai fini di un'eventuale verifica ex post della correttezza e congruità delle operazioni valutative, essendo, infatti, gli interessati pienamente legittimati a richiederne all'amministrazione l'esibizione ai sensi della legge n. 241/1990, facoltà che, nel caso di specie, non risulta essere stata esercitata da parte ricorrente.

Difatti, pur trattandosi del precipitato di un principio generale di trasparenza, la preventiva pubblicazione dei criteri nei concorsi pubblici con congruo anticipo, per assurgere, in caso di assenza, a vizio caducatorio, deve tradursi in un motivato pregiudizio subito dal ricorrente, almeno secondo il criterio del

più probabile che non. Diversamente opinando, peraltro, la giurisdizione amministrativa si tradurrebbe in una giurisdizione oggettiva, con la distorsione del principio dell'interesse all'azione giurisdizionale, dell'onere della prova e del canone della proporzionalità (cfr. cit. TAR Lazio, Roma, sez. IV, 24 luglio 2024 n. 15142).

9. Altrettanto infondato è il secondo motivo del ricorso e dei motivi aggiunti, con il quale parte ricorrente lamenta la mancata verifica dei requisiti di partecipazione, prima della formazione dell'elenco dei candidati ammessi allo svolgimento delle prove di **concorso**.

Al riguardo, si osserva che, con il Bando, l'amministrazione si è riservata la possibilità di accertare in qualsiasi momento della procedura il possesso dei requisiti di partecipazione dei candidati.

Come ha più volte evidenziato la giurisprudenza, tale previsione risponde a criteri di buon andamento dell'amministrazione, in quanto diretta a circoscrivere l'espletamento di tale attività accertativa ai soli concorrenti che abbiano superato tutte le prove concorsuali, come del resto è ordinariamente previsto per qualsivoglia procedura concorsuale (cfr. TAR Lazio, Roma, sezione III bis 7 luglio 2020 n. 7788, confermata da Consiglio di Stato, sez. VII, 9 agosto 2022, n. 7067).

In proposito, è stato anche precisato che *“la circostanza che l'Amministrazione si riservi la facoltà di verificare ogni tempo il possesso dei requisiti dichiarati dai candidati non postula certo che alla procedura concorsuale in parola partecipino indiscriminatamente soggetti privi dei requisiti”*, poiché *“[v]a tenuto nel debito conto che al momento della domanda di partecipazione ciascun candidato ha autocertificato il possesso dei requisiti dichiarati in domanda, partecipando pertanto al **concorso** sotto l'egida di una clausola di autore sponsabilizzazione, che l'ordinamento sottende ad ogni modulo procedimentale alternativo alle certificazioni pubbliche e basato sulla autodichiarazione. Ciò che viene postergato e rinviato alla fase terminale della procedura, è soltanto l'attività di riscontro e di verifica del possesso in capo al singolo candidato riuscito vincitore, dei requisiti autocertificati”*.

10. Conclusivamente, s'impone la reiezione del ricorso e dei successivi motivi aggiunti, per le ragioni di merito sopra esposte, resta assorbita ogni altra questione, ormai irrilevante ai fini decisori.

11. La natura della controversia giustifica la compensazione delle spese, mentre la liquidazione degli onorari del difensore della parte già ammessa al gratuito patrocinio sarà disposta con separato decreto.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, li rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Ivo Correale, Presidente

Francesco Tallaro, Consigliere

Vittorio Carchedi, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Vittorio Carchedi**

**IL PRESIDENTE**  
**Ivo Correale**

**IL SEGRETARIO**